

L'interessato ha dichiarato che provvederà con mezzi propri al pagamento della differenza (£ 200.000) tra quanto richiesto di mutuo e il valore commerciale attribuito dalla C.G.C.S.

Sulla domanda ha espresso parere favorevole anche la Commissione del Personale.

Il Direttore generale sottopone al Consiglio la proposta:

1° di autorizzare la concessione di detto mutuo di £ 1.900.000 (oltre le spese contrattuali nei limiti della disponibilità consentita dal trattamento economico del richiedente) alle condizioni previste dal Regolamento 14 febbraio 1947 per l'acquisto di alloggi occupati e cioè:

a). tasso di interesse 7% con abbinamento assicurativo; qualora non fosse possibile l'abbinamento assicurativo per ragioni di età o condizioni fisiche: tasso dell'8%;

b). diritto di commissione dell'1% "mancatum" sull'importo del mutuo;

c). annuitamento nel periodo consentito dal Regolamento;

2° di dare mandato al Direttore generale di eseguire l'operazione di cui si tratta, con esplicita facoltà di stipulare e firmare gli atti